



Feneal-Uil



FILCA-CISL



Fillea-Cgil

PROGETTO DI LEGGE

(BOZZA DI LAVORO)

**PER UNA POLITICA INDUSTRIALE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
“AZIONI E INCENTIVI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA
INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI”**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2005

Auditorium - Via Rieti, 11 - Roma

Convegno nazionale

**MERCATO, IMPRESA E LAVORO
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

INDICE

Motivazioni della legge

La nuova centralità dell'Industria delle Costruzioni

Potenzialità e declino nel contesto nazionale

Il contesto comunitario

La legge per una politica industriale per il settore delle costruzioni

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Obiettivi

Art. 3 – Soggetti ammessi

Art. 4 – Programmazione e gestione

Art. 5 – Comitato scientifico di indirizzo

Art. 6- Consulta nazionale per la politica industriale per il settore delle costruzioni

Art. 7 – Composizione della Consulta Nazionale

Art. 8 – Piano nazionale per la politica industriale per il settore delle costruzioni

Art. 9 – Conferenza nazionale sull'industria delle costruzioni

Art. 10 – Premi di eccellenza

Art. 11 – Rapporto annuale sull'industria delle costruzioni

Art. 12 – Copertura finanziaria

Art. 13 – Fondo nazionale per la politica industriale per il settore delle costruzioni

Art. 14 – Integrazione e coordinamento delle politiche regionali

Motivazioni della legge

La struttura produttiva del settore delle costruzioni nel nostro paese è storicamente vissuta in un contesto privo di interlocutori politici e istituzionali specificamente incaricati di promuovere o gestire provvedimenti normativi attinenti a processi di ristrutturazione, riconversione e innovazione tecnologica degli apparati produttivi delle costruzioni.

E' noto infatti come questo settore sia stato, e sia tuttora, escluso ed ignorato:

- dalle politiche di sostegno all'offerta: tutti i provvedimenti nazionali e/o regionali relativi al settore sono rivolti esclusivamente al sostegno della domanda;
- dalle leggi di incentivazione industriale e dai provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali assunti negli ultimi decenni.

E' altrettanto noto come la struttura produttiva del settore sia ugualmente esclusa ed ignorata:

- dai compiti e competenze dei responsabili politico-istituzionali delle politiche e/o attività industriali, a tutti i livelli: Ministro, Assessori regionali, provinciali e comunali per le attività produttive.

Appare dunque del tutto evidente l'importanza di innescare un processo in grado di garantire il recupero di questa grave carenza per un settore di fondamentale importanza se non addirittura centrale nella definizione di politiche fondate sulla qualità sociale e la sostenibilità ambientale.

La nuova centralità dell'industria delle costruzioni

“Quando l'edilizia va, tutto va”. Questa locuzione sintetizza efficacemente il valore attribuito a questo settore nella passata fase di espansione ed industrializzazione del paese: l'investimento nel settore come strumento anticongiunturale, di traino per i diversi settori collegati, di ampliamento dell'occupazione instabile e scarsamente professionalizzata (di parcheggio).

La realtà odierna non può certamente essere paragonata a quella di tempi ormai lontani, ma non vi è dubbio che l'attività del costruire sia oggi dentro una stagione che, sia pure con fattori e contesti profondamente mutati, presenta caratteristiche di “nuova centralità” rispetto alle questioni decisive della società moderna.

Il comparto delle costruzioni è il settore economico più strutturalmente interessato a quelli che possiamo considerare i “fattori” maggiormente significativi per un rapporto di qualità superiore fra “sviluppo” e “ambiente”: le reti e le centrali energetiche; le reti ed i nodi per la mobilità; lo stoccaggio, il trattamento e la inertizzazione dei rifiuti liquidi e solidi; le infrastrutture terziarie e ricreative; la difesa e la valorizzazione del suolo, etc. E' infatti soprattutto la qualità ed i modi del costruire ciò che rende compatibile il rapporto fra ambiente e sviluppo.

Il settore presenta tradizionalmente la matrice più complessa rispetto a tutti gli altri settori economici. Da sempre infatti il settore produce effetti indotti in diversi settori manifatturieri sia pure con intensità differenziate. Né si possono sottovalutare le modificazioni prodotte o potenziali, sia in riferimento alle innovazioni tecnologiche intervenute nella realizzazione di alcune tipologie di opere, sia in relazione alle

quantità finite dei materiali tradizionali (ghiaia, sabbia, argilla) utilizzati e la potenziale domanda (esigenza) di materiali alternativi (riciclaggio, recupero, etc.). Gli intensi processi di terziarizzazione sia interni che esterni all'impresa fanno di questo comparto quello a maggiore domanda di professioni nuove e qualificate: valutazione di impatto ambientale, diagnostica del costruito, recupero artistico, informatizzazione, progettazioni complesse, controllo qualità, facility e property management, etc.

E' infine in questo settore che si esprime un peso ed una presenza fondamentali dell'Ente Pubblico ed è questa nuova stagione del costruire che viene a rappresentare un banco di prova per la definizione del ruolo attivo e propositivo dell'Ente Pubblico, la sua credibilità ed affidabilità, all'interno di una generale logica di mercato promossa dalle Direttive Comunitarie, anche nell'ottica dei processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi e delle proprietà pubbliche.

Potenzialità e declino nel contesto nazionale

Il settore delle costruzioni negli ultimi tre anni ha dato un contributo determinante alla tenuta del sistema paese. Senza il contributo di questo settore alla crescita del P.I.L. e della occupazione il paese avrebbe da tempo dovuto registrare una condizione di grave recessione. Al dato quantitativo però non è corrisposto un parallelo processo di crescita qualitativa del settore, anzi.

Permane nel settore una situazione di cronica debolezza finanziaria delle imprese, anche fra quelle di maggiore dimensione, che frena la promozione di infrastrutture attraverso forme innovative quali il project-financing, quando non determinano situazione di difficoltà anche nella gestione di appalti pubblici.

La struttura imprenditoriale del settore ha registrato un processo straordinario di frantumazione e svuotamento. Le grandi imprese nazionali presentano dimensioni ed indici decisamente inferiori rispetto alle omologhe europee, mentre nel mercato internazionale la quota dei contratti acquisiti dalle imprese italiane, in questi ultimi anni si è ridotta drasticamente.

Il numero delle piccole e medie imprese è quasi raddoppiato nell'arco degli ultimi due decenni, mentre sono ripresi nuovi fenomeni di caporalato, lavoro grigio e lavoro nero.

Nonostante il recepimento delle direttive europee sul tema della sicurezza e la introduzione di specifiche norme sui piani ed i costi della sicurezza nei lavori pubblici, nel settore permangono infortuni sul lavoro e morti bianche con tassi ancora molto alti.

La qualità delle relazioni industriali e del lavoro nel settore non sono infine estranee alla qualità dei prodotti, che pure registrano scarsa propensione alla qualità e l'innovazione.

Rispetto dunque alla importanza e la centralità che questo settore rappresenta per la qualità dello sviluppo, l'idea della attivazione di strumenti e strutture capaci di mettere in campo iniziative e attività di vera e propria politica industriale rappresenta per lo Stato una sfida di fondamentale importanza. D'altro canto in questa direzione ci sollecita il contesto e le iniziative dell'Unione Europea con

diverse direttive e raccomandazioni anche in riferimento al tema della fiscalità che per il settore risulta pure decisivo stante un cuneo fiscale nel settore più alto rispetto a tutti gli altri settori.

Il contesto comunitario

Il progetto di legge si ispira agli indirizzi dell'Unione Europea in tema di competitività e politiche industriali. In particolare con la legge si cerca di dare attuazione a quanto contenuto nella specifica comunicazione sul settore delle costruzioni ed indirizzata agli stati membri:

- “La competitività dell'industria della costruzione”, COM(1997) 539 , del 4.11.1997.

La legge richiama espressamente tale comunicazione ed assume le azioni indicate nella stessa come obiettivi da perseguire, anche alla luce delle più recenti comunicazioni generali in tema di competitività e di politiche industriali:

- “Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva” , COM(2004) 293, del 20.04.2004.
- “Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata”, COM(2004) 274, del 20.4.2004.

Negli indirizzi europei l'industria delle costruzioni viene correttamente assunta in tutta la sua complessità:

- dal punto di vista del processo: “comprende tutte le fasi, dalla ideazione iniziale, gli studi di fattibilità, la progettazione, l'esecuzione dei lavori, la manutenzione, fino alla demolizione (compreso il recupero e riciclaggio dei materiali, la messa a discarica e l'incenerimento)”;
- dal punto di vista della catena di approvvigionamento: “comprende tutte le attività per la produzione di materie prime grezze fino ai prodotti, i componenti ed i sistemi complessi”, necessarie per realizzare le costruzioni;
- dal punto di vista dei prodotti delle costruzioni: “comprende l'edilizia abitativa, non abitativa, le opere del genio civile e la costruzione industriale”.

E' dunque questo complesso di operatori e questa definizione di settore industriale delle costruzioni che la legge recepisce e assume come riferimento.

La politica industriale per l'industria delle costruzioni

Il progetto di legge, ispirato ai contenuti ed alle azioni proposte dalla Commissione Europea ed espressamente richiamate, vuole stimolare nella “industria delle costruzioni” la sfida della competitività e della qualità. L'obiettivo è quello di innescare dei meccanismi virtuosi attraverso stimoli, incentivi e sostegni specificamente rivolti agli operatori che intervengono nel lungo e complesso ciclo delle costruzioni. Il provvedimento non interviene sulle regole di mercato, già numerose e specifico oggetto delle direttive europee sugli appalti pubblici, ma intende sollecitare e premiare comportamenti virtuosi e innovativi degli operatori, ponendosi come catalizzatore ed ordinatore delle migliori pratiche.

Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono rispettivamente le “finalità”, gli obiettivi” ed i “soggetti ammessi”. Vengono individuati due assi fondamentali di intervento:

- **l'asse a)** relativo al ciclo delle costruzioni e dunque tutti i soggetti coinvolti, interessati e/o competenti;
- **l'asse b)** relativo solo alla fase esecutiva (il cantiere) e dunque rivolto alle sole imprese di costruzione e installazione.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 definiscono l'architettura gestionale della legge; con la definizione di un Responsabile ed un relativo ufficio presso il Ministero delle Attività Produttive; la nomina di un Comitato Scientifico di indirizzo; la istituzione di una Consulta Nazionale; la relativa composizione e procedura di nomina.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 definiscono le azioni e gli strumenti attuativi della legge: il Piano Nazionale per la politica industriale per il settore delle costruzioni; la Conferenza Nazionale, convocata annualmente; i premi di eccellenza; il rapporto annuale sull'industria delle costruzioni.

Gli articoli 12 e 13 definiscono: le risorse necessarie alla gestione degli strumenti; le risorse per finanziare i soggetti ammessi con un fondo nazionale alimentato dal 5 per mille degli affidamenti della legge obiettivo.

L'articolo 14, infine, definisce modalità per il coinvolgimento ed il coordinamento con le politiche regionali.

La legge

Art. 1 – Finalità

La presente legge ha come fine fondamentale quello di accrescere la competitività dell'industria della costruzione del nostro paese. Le sue finalità sono soprattutto quelle di dare attuazione agli indirizzi che in tal senso sono stati definiti dall'Unione Europea con la "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni", COM(97), del 4.11.1997, sulla "competitività dell'industria delle costruzioni".

Le finalità generali che guidano le scelte e le azioni previste sono quelle:

- a) della trasparenza e qualificazione delle relazioni industriali fra gli operatori che intervengono nel ciclo del costruire;
- b) della qualità del lavoro e delle sue condizioni di sicurezza nei cantieri edili e delle costruzioni in generale.

Art. 2 – Obiettivi

Obiettivo fondamentale è quello di creare le condizioni istituzionali, normative e finanziarie per la promozione e gestione di una politica industriale nel settore delle costruzioni.

La politica industriale per il settore delle costruzioni è indirizzata a programmare, incentivare, premiare e sostenere:

- a) aggiornamento, formazione, qualificazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione tecnologica e organizzativa di tutti i soggetti economici del ciclo delle costruzioni;
- b) la qualificazione tecnologica e organizzativa delle imprese di costruzione con particolare riguardo alla qualità del lavoro e alla sicurezza nei cantieri;

attraverso finanziamenti diretti, indiretti o forme di fiscalizzazione degli oneri sociali selettivi e comunque collegati alla qualità e l'innovazione delle proposte.

Il Piano nazionale, di cui all'articolo 8, è lo strumento attraverso il quale tali obiettivi sono puntualmente precisati. I provvedimenti e le azioni che danno attuazione agli obiettivi di cui al punto b) sono perseguiti soprattutto per rispondere alla esigenza di:

1. garantire condizioni di concorrenza leale nel rispetto della regolarità contributiva;
2. garantire la qualità professionale degli operatori;
3. garantire condizioni e gestione dei cantieri in condizioni di sicurezza;

I provvedimenti di fiscalizzazione o riduzione degli oneri fiscali e/o contributivi dovranno essere finalizzati e qualificati in relazione alla esigenza di cui alla esigenza di cui al comma precedente

Art. 3 – Soggetti ammessi

Ai finanziamenti, contributi, incentivi e premi definiti nell'ambito dalla presente legge possono accedere, nei tempi e modi fissati dal Piano Nazionale di cui all'art. 8 della legge, le seguenti categorie di soggetti:

- a) tutti gli operatori che a diverso titolo intervengono, o abbiano interesse, o competenze, o progetti per migliorare e qualificare il ciclo produttivo delle costruzioni. Il Piano Nazionale definirà puntualmente le attività ed i soggetti ammessi anche in relazione agli obiettivi perseguiti. A titolo esemplificativo sono considerati operatori del ciclo: i committenti, i progettisti, le imprese di costruzione, i produttori di materiali e/o componenti, società o enti di management, testing e controlling delle costruzioni. A titolo esemplificativo sono operatori interessati al ciclo: i sindacati dei lavoratori, le associazioni delle imprese, dei committenti, dei progettisti, dei produttori, Enti e istituzioni di controllo. A titolo esemplificativo sono operatori con competenze o progetti per il ciclo: gli Enti Paritetici di settore, le società ed enti di ricerca e sviluppo, le scuole e le università afferenti al settore, Istituti di formazione, informazione e ricerca;
- b) tutte le imprese di costruzione in qualsiasi forma costituite, anche in associazione temporanea o nelle forme consortili previste dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Art. 4 – Programmazione e gestione

La programmazione degli interventi nonché la gestione delle attività conseguenti sono affidate al Ministero delle "Attività Produttive" di concerto con il Ministero delle "Infrastrutture" e con i ministeri specificamente indicati nella legge in relazione alle diverse azioni previste.

Entro trenta giorni dall'approvazione, il Ministro delle Attività Produttive nomina, fra gli alti dirigenti dell'amministrazione, il Responsabile della attuazione della legge

con la contestuale definizione dell'Ufficio per la "politica industriale per il settore delle costruzioni" con il personale assegnato.

Art. 5 – Comitato Scientifico di indirizzo

Entro 60 giorni dall'approvazione della legge il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con quelli delle "Infrastrutture", del "Lavoro e Politiche Sociali", della "Istruzione, Università e Ricerca" e delle "Politiche Comunitarie" nomina il Comitato Scientifico di indirizzo (C.S.), previo avviso pubblico con la definizione dei requisiti e criteri di scelta, composto da 5 esperti di riconosciuta competenza e fama nazionale e con specifica attinenza ai temi connessi con gli obiettivi perseguiti dalla legge.

Il mandato sarà determinato dal Ministro anche in relazione agli obiettivi della legge e non potrà comunque essere superiore a tre anni.

La nomina non è incompatibile con attività professionali comunque svolte nel ciclo delle costruzioni e comporta per l'Amministrazione il solo onere del rimborso delle spese sostenute dai componenti per le attività del C.S. stesso e per quelle richieste nell'ambito della legge.

Art. 6 – Consulta Nazionale per la politica industriale nel settore delle costruzioni

Il Ministro delle Attività Produttive nomina entro 90 giorni dalla approvazione della legge e la Consulta Nazionale (C.N.). La C.N. è organo consultivo vincolante per:

- la definizione del Piano Nazionale di attuazione della legge con le finalità di cui ai punti a) e b) dell'art. 1;
- la definizione delle priorità e delle risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;
- la definizione delle categorie dei soggetti ammessi nel rispetto di quanto indicato ai punti a) e b) dell'art. 3.

La Consulta Nazionale è altresì l'organo che definisce:

- temi e modalità di svolgimento della Conferenza Nazionale sull'industria delle costruzioni;
- premi agli operatori e modalità di attribuzione in occasione della stessa Conferenza;
- proposte normative rivolte al Governo o al Parlamento per la qualificazione del mercato delle costruzioni.

Art. 7 – Composizione della Consulta nazionale

La Consulta Nazionale è composta da non meno di 30 e non più di 40 componenti ed è nominata dal Ministro delle Attività Produttive previo annuncio pubblico con richiesta di disponibilità e definizione dei requisiti.

Possono fare parte della Consulta solo rappresentanti di Associazioni, Sindacati e Organizzazioni di rappresentanza, riconosciuti e di carattere nazionale, che associano i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 3.

La composizione della Consulta deve garantire un peso del 50% delle associazioni imprenditoriali e delle OO.SS. nazionali comparativamente rappresentative delle imprese e dei lavoratori dei soggetti di cui al punto b) dell'art. 3.

La Consulta è presieduta dal Ministro delle Attività Produttive o, su sua delega, dal Responsabile. Nella prima seduta la Consulta nomina, fra i componenti, due vicepresidenti di cui uno espressione dei rappresentanti dei soggetti di cui al punto b) dell'art. 3.

Della Consulta fanno comunque parte un rappresentante per ognuno dei Ministeri delle "Infrastrutture", del "Lavoro e Politiche Sociali", dell' "Istruzione, Università e Ricerca", delle Politiche Comunitarie" e dell' "Economia", un rappresentante della "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome", un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI.

Art. 8 – Piano Nazionale per la politica industriale del settore delle costruzioni

Le finalità e gli obiettivi della legge sono attuati attraverso un Piano Nazionale nel quale sono specificate:

- le priorità da perseguire, nell'ambito delle finalità e obiettivi della legge, per gli anni di riferimento dello stesso;
- i progetti da realizzare per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti a) degli artt. 1 e 2 della legge;
- le azioni, gli incentivi ed i provvedimenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti b) degli artt. 1 e 2 della legge;
- le modalità attuative dei progetti relativi ai punti a), che, di norma, sono realizzate attraverso procedure di evidenza pubblica;
- le modalità attuative delle azioni, incentivi e provvedimenti relativi ai punti b), di norma realizzati attraverso la definizione di regolamenti per l'accesso o l'erogazione selettiva degli stessi.

Il Piano Nazionale viene definito con la tempistica e modalità di definizione del bilancio dello Stato e costituisce parte integrante del D.P.E.F. e capitolo specifico della legge finanziaria per le risorse annuali necessarie alla sua attuazione.

Il Piano Nazionale è strutturato in due sezioni distinte:

- **la sezione a)** nella quale sono definiti i progetti e le azioni da realizzare con i soggetti di cui al punto a) dell'art. 3 della legge;
- **la sezione b)** nella quale sono definiti i provvedimenti, gli incentivi e le relazioni rivolte ai soggetti di cui al punto b) dell'art. 3 della legge.

Per ogni sezione il Piano definisce le risorse e gli stanziamenti necessari sulla base delle risorse del fondo nazionale di cui all'art. 13 della legge e delle previsioni del D.P.E.F. e della legge finanziaria.

Art. 9 – Conferenza nazionale sull'industria delle costruzioni

La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro delle Attività Produttive quale presidente della Consulta Nazionale. Il programma e gli obiettivi sono definiti dalla Consulta entro il primo semestre di ogni anno. La Conferenza si

svolge di norma nel mese di ottobre e comunque non oltre il mese di novembre. Nella Conferenza è comunque prevista, fra le altre, una specifica sessione dedicata al Piano Nazionale allegato al D.P.E.F. per quanto attiene, in particolare, alle risorse e alle previsioni da inserire nella legge finanziaria.

Art. 10 – Premi di eccellenza

In occasione della Conferenza Nazionale una specifica sessione, fra le altre, è dedicata alla consegna dei premi ad Operatori del ciclo delle costruzioni per la qualità o l'innovazione dimostrata nello svolgimento delle loro attività.

I premi attribuiti sono 10 di cui cinque agli operatori di cui al punto a) e cinque a quelli di cui al punto b) dell'art. 3 della presente legge.

La scelta degli operatori da premiare è effettuata, entro il primo semestre di ogni anno, dalla Consulta Nazionale anche sulla base delle segnalazioni pervenute alla stessa sulla base di un avviso pubblico emanato entro il 30 gennaio dello stesso anno e con il quale vengono specificati i requisiti per l'assegnazione dei premi ed i criteri di scelta.

Art. 11 – Rapporto annuale sull'industria delle costruzioni

Il Responsabile ed il Comitato Scientifico elaborano ogni anno un rapporto sull'industria delle costruzioni.

Il rapporto è definito e consegnato alla Consulta entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento del rapporto stesso.

Il rapporto, realizzato anche attraverso società specializzate scelte con procedure di evidenza pubblica, è finalizzato a monitorare e caratterizzare lo stato e l'evoluzione di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo delle costruzioni, la qualità della loro struttura ed i modi d'essere con particolare riguardo ai temi della qualità del lavoro e alle condizioni di sicurezza.

Il rapporto ha altresì come obiettivo quello di monitorare l'impatto delle azioni sviluppate dalla presente legge e delineare le esigenze per la definizione e l'aggiornamento delle azioni da sviluppare con il Piano Nazionale.

Art. 12 – Copertura finanziaria

Per la garanzia dei costi di funzionamento degli organi e strutture di cui agli artt. 4, 5, 6, 9, 10 e 11 è istituito apposito capitolo nel bilancio del Ministero delle Attività Produttive, con uno stanziamento di 2,1 milioni di euro nel primo triennio di applicazione della legge comprensivo dell'anno in cui la legge viene approvata.

I progetti, le azioni, gli incentivi ed i provvedimenti definiti con il Piano Nazionale di cui all'art. 8, sono finanziati con il fondo nazionale di cui al successivo articolo e con le previsioni contenute nel D.P.E.F. e nella legge finanziaria.

Art. 13 – Fondo nazionale per la politica industriale per il settore delle costruzioni

Per il finanziamento delle attività del Piano Nazionale è istituito presso il Ministero dell'Economia un fondo nazionale per l'attuazione del Piano. Il fondo è alimentato

attraverso una contribuzione pari al 5 per mille del valore delle opere affidate nell'ambito della legge obiettivo n. 443/2001 e affidate dal primo giorno di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è versato dal committente nel caso di appalto, appalto integrato e affidamento a contraente generale e dal concessionario nel caso della concessione di costruzione e gestione affidata con procedura ex art. 20 o art. 37quater della legge 109/94 e successive modificazioni. Il contributo è trattenuto e/o versato al fondo entro e non oltre 90 giorni dalla data della firma del contratto di affidamento fra il committente e l'appaltatore o contraente generale o concessionario.

Art. 14 – Integrazione e coordinamento con le politiche regionali

Le Regioni che, con apposito provvedimento, decidono di sviluppare azioni con finalità e obiettivi analoghi a quelli degli articoli 1 e 2 e modalità attuative analoghe a quelle della presente legge, possono richiedere finanziamenti sul fondo nazionale di cui all'art. 13 presentando specifici Piani Regionali coerenti e/o coordinati con il Piano Nazionale di cui all'art. 8.

I Piani Regionali sono finanziati in via prioritaria dal Piano Nazionale con le risorse di cui all'art. 13 per una quota di almeno il 30% dei progetti e/o azioni coincidenti o analoghi a quelli di cui alla sezione a) e per una quota di almeno il 50% per le azioni coincidenti o analoghe a quelle di cui alla sezione b) della presente legge.

Il Ministro delle Attività Produttive ed il Responsabile, anche in collaborazione con le Associazioni rappresentate nella Consulta Nazionale, sono comunque impegnati a sviluppare protocolli di collaborazione con le Regioni anche al fine di regolamentare l'integrazione e/o l'integrazione dei Piani e diffondere una cultura istituzionale sulla politica industriale per il settore delle costruzioni.